

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-977 del 20/02/2024
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006. Notifica SM1083. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi EER 15.01.10* destinati all'impianto LA CART Srl, Rimini
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1017 del 20/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art.9. Notifica generale SM1083. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi EER 15.01.10\* destinati all'impianto LA CART Srl, Rimini (operazione D9).**

Notifica	SM1083
Notificatore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16 - Serravalle, San Marino
Produttore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16 - Serravalle, San Marino
Destinatario/Impianto	LA CART Srl, Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico-chimico
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1083 Documento di Movimento SM1083 SM1083 Trasportatore (Allegato 1) SM1083 Itinerari (Allegato 2).

### Approvazione della Notifica SM1083

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1083** per il trasporto transfrontaliero dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER	15.01.10* - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Codice Basilea	A4130
Codice Y	Y12 - Y13
Codice H/HP	H12 / HP14
Numero di spedizioni previste	12
Quantità totale	50 Tonnellate
Stato fisico	Solido
Tipo di imballaggio	Sacco; Alla rinfusa (in container)

destinati all'impianto di smaltimento ubicato in Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, gestito da LA CART Srl, sede legale in Via Alda Costa n.5 - Rimini, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 18.02.2025** in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di spedizione (Repubblica di San Marino, Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - Sezione Ambiente, Via Tre Settembre n.99 - Dogana, San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. i documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione;
6. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del

Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere, in conformità a quanto stabilito all'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:

$T = 300 \times 50 \text{ tonnellate} \times 12,4 \text{ km}$  (itinerario più lungo)

$S = \text{£ } 4.000.000 \times 50 \text{ tonnellate}$

$G = (T + S)/1936,27 = \text{€ } 103.387,44.$

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, verificato il computo della garanzia finanziaria prevista per un importo di € 104.096,06, non risulta necessaria una garanzia supplementare.

7. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti pericolosi EER 15.01.10\* oggetto di notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione ed il conferimento sia effettuato coerentemente con l'autorizzazione di esercizio al trattamento dei rifiuti. La presente decisione ha validità subordinata alla validità della suddetta autorizzazione;
2. il Notificatore dovrà trasmettere un referto analitico aggiornato del rifiuto oggetto di notifica entro 3 mesi dalla ricezione della presente Decisione;
3. sulla base della documentazione annessa alla notifica, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti notificati potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore riportato in Allegato 1 al presente atto;
4. la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di trasportatori e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
5. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica e dei relativi documenti di movimento;
6. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza e deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate in notifica (in big bag omologati ADR oppure stoccato in apposito container omologato ADR);
7. i rifiuti notificati devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione, senza passaggi intermedi;
8. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a 12,4 km e che è previsto un secondo percorso alternativo su strada di lunghezza pari a 10,9 km da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.. Gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati;
9. durante la spedizione i rifiuti notificati devono essere accompagnati dal Documento di Movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle copie di valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

## III. Avvertimenti

1. Ai sensi dell'art. 13 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
2. Ai sensi dell'art.17 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate, nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali nelle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel

- Reg. (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo Documento di Movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lettera b) Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..
  5. Ai sensi dell'art. 16, par.1, lettera d) Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione LA CART Srl, Via Lea Giaccaglia n.9, Rimini, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento.
  6. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di trattamento (D9) e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, par. 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
  7. Come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3.
  8. La presente autorizzazione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (ad es. relative alla circolazione nazionale/internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
  9. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze/autorizzazioni degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni e/o permessi e/o licenze.
  10. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
    - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
    - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
    - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
    - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
  11. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..
  12. La presente Decisione per il trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1083, ed i relativi documenti di notifica e movimento, compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro, firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari.
  13. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione, LA CART Srl, Via Lea Giaccaglia n.9 - Rimini, anche per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare l'Impianto di destinazione è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2024/0093 U in data 02.02.2024, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/23280 del 06.02.2024, e la successiva documentazione integrativa trasmessa dal Notificatore, prot.n. PG/2024/26211 in data 09.02.2024.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto all'art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione di Rimini, Via L.Giaccaglia n.9, gestito dalla società LA CART Srl, con sede legale in Rimini, Via A.Costa n.5, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.DET-AMB-2023-542 del 06.02.2023 e ss.mm.ii., finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica dell'iscrizione della società LA CART S.r.l. (P.IVA 01731300404) alla cosiddetta

"white list" nell'elenco Sezione X (Servizi ambientali) del sito web della Prefettura di Rimini (scadenza iscrizione 05.04.2024).

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE, si ritiene valido il versamento dell'importo di € 438,99 effettuato dal Notificatore in data 09.02.2024.

Nella proposta del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
Dott. Stefano Renato de Donato**

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**